



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



L'anno 2016, il giorno 6, del mese di aprile, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, che si redige in duplice originale

tra

Unione Italiana Tiro A Segno (UITS), codice fiscale 96033100585, nella persona del Presidente in carica, OBRIST Ing. Ernfried, domiciliato per la carica in Viale Tiziano 70, Roma

e

Il Dott. PROIETTO Giancarlo,

, in applicazione della determinazione del Segretario generale n.123/16, prot.n. 2923/16 del 01/04/2016

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – oggetto

La UITS stipula con il Dott. PROIETTO Giancarlo un contratto di lavoro autonomo, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e dalla determinazione del Segretario Generale n. 44/16, prot. 1597/16 del 19/02/2016, consistente nella realizzazione di una attività di consulenza finalizzata a fornire supporto all'ufficio di Segreteria generale per:

- predisposizione di note e documenti;
- partecipazione a tavoli di lavoro in Italia presso il Ministero della Difesa e all'estero presso la ISSF ed ESC;
- predisposizione di modelli di relazioni per *audit* interno;
- predisposizione di reportistica per il monitoraggio delle attività strumentali alla realizzazione degli eventi internazionali e per l'attività di vigilanza sulle Sezioni TSN;
- predisposizione di modelli di piste di controllo sulla attività delegata di promozione sportiva ai Comitati regionali e Delegati provinciali e predisposizioni di modelli di rendicontazione delle risorse economiche assegnate;

ART. 2 – attività e modalità di realizzazione

Il collaboratore presterà la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, compatibilmente con gli orari e le modalità di servizio nel cui ambito si svolgerà la prestazione oggetto dell'incarico, nonché tenuto conto delle esigenze di coordinamento con l'ufficio di Segreteria generale. In nessun caso la collaborazione comporterà subordinazione gerarchica né obbligo di orario di servizio.

Il presente contratto di lavoro autonomo non può essere convertito in nessun caso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.





In particolare l'incarico come sopra affidato prevede lo svolgimento, con le modalità indicate, delle seguenti attività:

- 1) analisi dei flussi di lavoro e relative considerazioni di carattere economico-finanziario;
- 2) orientamento delle attività di scambio con le segreterie della ISSF (International Shooting Sport Federation) e della ESC (European Shooting Confederation);
- 3) ricerca e selezione di modelli di organizzazione di eventi di carattere internazionale per la definizione di una bozza di linee guida interne alla UITA;
- 4) valutazione dei rischi connessi ad attività di affidamento di lavori;
- 5) messa a punto e applicazione delle norme sugli acquisti con implementazione delle procedure di controllo sui trasferimenti a beneficio delle attività di promozione dello sport attraverso gli organi periferici;
- 6) perseguimento dell'obiettivo di una riduzione dei flussi documentali da e verso gli organi periferici con predisposizione di modelli per la rendicontazione e reportistica periodica per i controlli sui trasferimenti.

Il Segretario generale dell'UITA, si riserva di controllare la corrispondenza della prestazione secondo quanto indicato nel presente contratto e all'art. 5 del Bando di selezione di cui alla Determina dirigenziale n. 44/16 nel rispetto dei tempi di realizzazione.

La sede di lavoro viene individuata presso la sede della UITA in Viale Tiziano 70 in Roma.

Il Dott. PROIETTO Giancarlo ha come referente interno all'Amministrazione, per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto di lavoro, la Dott.ssa Forti Laura, responsabile dell'UO amministrazione.

ART. 3 – durata

L'incarico decorrerà dalla data del 11/04/2016 previa comunicazione di avvio del rapporto di co.co.co. al Centro per l'impiego, e si concluderà entro il 31/12/2016.

L'eventuale proroga dei termini di esecuzione dell'incarico può essere accordata, previa adozione di apposito atto formale da parte del Segretario generale, per oggettive e improrogabili necessità e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito, nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs. n.165/2001.

ART. 4 – compenso e modalità di liquidazione

Il compenso complessivo pattuito per l'incarico è determinato in Euro 27.400,00, al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato previsto nel periodo contrattuale.

Saranno rimborsate al collaboratore le sole spese di viaggio, vitto e alloggio, documentate in originale, effettivamente sostenute nei limiti e con le modalità previste per il personale non dirigente dell'Ente, purché previamente autorizzate e nei limiti di quanto previsto dalla circolare





"rimborsi spese ed indennità" approvata con delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13.04.2012, qualora venga incaricato di svolgere attività non rientranti in quelle oggetto del presente contratto. Il compenso sarà liquidato, con l'emissione di un cedolino stipendi, previa verifica di corrispondenza dell'attività espletata con quanto richiesto, con acconti mensili ad avvenuta consegna, da parte dell'Incaricato, di una relazione intermedia da sottoporre a verifica di cui all'art. 5 del Bando.

Il compenso stabilito sarà assoggettato al trattamento previsto per i "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" in applicazione del D.P.R. 917/1986 e del D.P.R. 600/1973, inquadrandosi il rapporto nella fattispecie della collaborazione coordinata continuativa, per effetto dell'art. 34 della Legge 21/11/2000, n. 342.

In sede di liquidazione finale, qualora una o più attività oggetto del presente contratto non fossero attuate in tutto o in parte non saranno versati i relativi acconti.

Il collaboratore dovrà comunicare alla UITA ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa, ai fini della liquidazione del compenso.

ART. 5 – proprietà degli elaborati e utilizzazione dei dati

Le relazioni, i materiali e gli elaborati derivanti dallo svolgimento della collaborazione resteranno di proprietà piena ed assoluta della UITA, che potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

Nel caso di utilizzazione anche parziale dei risultati dell'attività, il Dott. PROIETTO Giancarlo si impegna a informare preventivamente l'UITA e al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

ART. 6 – designazione quale incaricato del trattamento di dati personali

Il dott. GILIBERTI Mario, della segreteria generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, è l'incaricato del trattamento dei dati personali, di cui la UITA è titolare, connessi allo svolgimento dei compiti relativi alla collaborazione in oggetto e per tutta la sua durata, come di seguito specificati:

- *Pubblicazione dei dati relativi all'affidamento dell'incarico con il relativo cv sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito PERLAPA.*

- *Pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti e dei dati relativi alle eventuali missioni;*
e dei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito dello stesso incarico per iscritto.

Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 ed in conformità alle istruzioni impartite dal Segretario Generale.

Non possono essere in nessun caso effettuati trattamenti ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati. Nessun dato può essere comunicato a terzi, soggetti pubblici o privati, né tantomeno diffuso, se non secondo le istruzioni ricevute e previamente autorizzato.





UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



ART. 7 - riservatezza

Il Dott. PROIETTO Giancarlo si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni che lo stesso potrà acquisire nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento adottato dall'Ente, reperibile al link <http://www.uits.it/amministrazione-trasparente/personale.html>, e si impegna ad osservarlo.

ART. 8 – risoluzione e recesso

Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, in caso di avvenuta realizzazione dell'attività oggetto del contratto, per sopravvenuta impossibilità della prestazione o nei casi di recesso sottoindicati.

Nel caso in cui il collaboratore decida di interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza, dovrà darne comunicazione, mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 30 giorni.

Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte della UITS in caso di:

- gravi inadempienze contrattuali derivanti anche dall'inosservanza del Codice di comportamento;
- condanna in primo grado per uno dei reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 come modificato dall'art. 1 della legge 16/92 o per un reato che, per la sua oggettiva gravità, non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Qualora l'UITs intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante PEC, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso il collaboratore potrà far pervenire le sue controdeduzioni. Nel caso di recesso unilaterale senza che sussistano le motivazioni sopra specificate, l'UITs si impegna a comunicare il motivo di recesso con preavviso di 30 giorni, tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguiti.

ART. 9 – responsabilit  delle parti

L'UITs   esonerata da ogni responsabilit  in relazione a danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

In materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro si applica la disciplina prevista dalla legge 626/94.

ART. 10 – risoluzione delle controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validit , efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonch  della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non possa essere risolta consensualmente, sar  demandata al Foro di Roma.

ART. 11 – disposizioni finali





UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte.

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al DPR 26/4/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Il presente contratto è esente da imposta di bollo.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto è stato pubblicato sul sito web dell'UITA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, data 6 aprile 2016

Per la UITA
Il Presidente
Obirst Ing. Enfried

Dott. PROIETTO Giancarlo

Le parti si danno reciprocamente atto della consegna al Dott. Proietto della seguente documentazione:

- Codice di comportamento;